

Lo prevede il dlgs varato in via definitiva dal governo che riforma il codice del consumo

# Scure sul commercio scorretto

## Sanzioni tra 5 mila € e 10 mln. Idem per clausole vessatorie

ANTONIO CICCIA MESSINA

**P**ugno duro contro scorrettezze commerciali e clausole vessatorie (massimo fissato a 10 milioni di euro) e più tempo per liberarsi dal contratto (in alcuni casi fino a 30 giorni): sono due linee di intervento a tutela del consumatore dettate dal decreto legislativo, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 23 febbraio 2023 (si veda *ItaliaOggi* dello stesso giorno), che recepisce la direttiva Ue n. 2019/2161 e conseguentemente modifica il codice del consumo (dlgs n. 206/2005).

Alle imprese tocca ora revisionare clausole e prassi contrattuali, anche per evitare di incorrere nelle più pesanti punizioni. Ma vediamo di illustrare le novità.

**Sanzioni.** Per le ipotesi di pratiche commerciali scorrette, l'AGCM (autorità garante della concorrenza e del mercato) dovrà applicare una sanzione da 5 mila a 10 milioni di euro: la novella interviene raddoppiando il massimo. Stesso aumento del massimo viene previsto per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottati d'urgenza (di sospensione provvisoria di pratiche scorrette), a quelli inibitori (divieti di diffusione o continuazione di pratiche scorrette) o di rimozione degli effetti, e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti per eliminare le scorrettezze.

Il decreto legislativo calcola la sanzione in percentuale sul fatturato (il 4%) per i casi di in-

frazione «diffusa» (a danno dei consumatori di almeno due stati Ue) o «diffusa avente una dimensione unionale» (a danno dei consumatori di almeno due terzi degli stati Ue, che rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell'Unione).

Altra novità del sistema sanzionatorio riguarda le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In particolare, si prevede che, qualora l'AGCM accerti l'utilizzo di clausole vessatorie, si dovrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 milioni di euro (o del 4% del fatturato per le infrazioni diffuse o unionali).

**Recesso/Termine.** Al consumatore, parte debole del contratto, il codice del consumo concede la facoltà di liberarsi a suo arbitrio dal contratto, ma deve farlo entro un termine breve dalla conclusione del contratto (cosiddetto diritto di recesso).

A riguardo del termine per il recesso, la novella, con riferimento ad alcuni casi, dà più tempo al consumatore per esercitare questo diritto unilaterale e, quindi, per ripensarci e sciogliere il contratto. In dettaglio si prevede il prolungamento del periodo relativo al diritto di recesso (da 14) a 30 giorni nei casi di contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

**Recesso/Contratti.** Il consumatore deve essere messo a conoscenza di come funziona il recesso, soprattutto quando chiede l'immediata fruizione

del servizio acquistato e rinuncia a questo privilegio (e deve poterlo fare capendo bene che cosa significa la rinuncia).

La novella, a questo riguardo, da un lato ribadisce (come già disposto dalla formulazione vigente dell'articolo 50 del codice del consumo) che il consumatore debba fare su un supporto durevole l'esplicita richiesta di fruire del servizio nel periodo di recesso, e dall'altro lato aggiunge che il consumatore deve formalmente riconoscere nel contratto che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, non avrà più il diritto di recesso.

**Recesso/Eccezioni.** Non sempre il consumatore può profittare dell'opzione del recesso che la legge gli riserva. Alla disciplina delle eccezioni già presenti nel codice del consumo, la novella apporta alcuni paletti.

In particolare si tratta di modifiche alle eccezioni relative ai contratti di servizi e di fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale: l'esclusione del recesso scatta solo se i contratti impongono l'obbligo di pagare al consumatore, purché abbia acconsentito all'inizio della fornitura e abbia scientemente accettato di rinunciare al recesso.

La novella aggiunge, poi, una eccezione all'eccezione, con un ripristino, in alcune ipotesi, del diritto a sciogliersi unilateralmente dal contratto: questo vale per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate.

© Riproduzione riservata

### Le novità in pillole

<b>Recesso</b>	30 giorni per contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore oppure di escursioni organizzate
<b>Sanzioni</b>	massimo di 10 milioni di euro per: - pratiche commerciali scorrette - inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza, inibitori o di rimozione degli effetti - mancato rispetto degli impegni assunti - utilizzo di clausole vessatorie

